

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Su ricorso di Italfondiaro s.p.a., il Tribunale di Monza, in data 6 febbraio 2013, emise decreto ingiuntivo n.868 nei confronti di [REDACTED] s.n.c., dei soci [REDACTED] e [REDACTED] e dei fideiussori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per il pagamento della somma complessiva di € 52.268,92, derivante da scoperto del conto corrente n.265/1483770, del conto effetti n. 265/043575609 e da residuo del finanziamento Mediprest, oltre interessi di mora e spese.

[REDACTED] s.n.c., [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepirono il superamento in tutti trimestri del tasso di soglia sull'usura per l'importo di € 30.963,78, con conseguente nullità dei contratti ed obbligo di restituzione della suddetta somma indebitamente addebitata. Eccepirono, inoltre, la nullità dei contratti di fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto e perché ceduti da Cariparma ad Italfondiaro senza il consenso dei fideiussori. [REDACTED] disconobbe la sottoscrizione risultante sul contratto di fideiussione del 17 giugno 1985.

Italfondiaro s.p.a. si costituì ed eccepì, preliminarmente, l'inammissibilità della richiesta di chiamata in giudizio di Cariparma, in quanto Italfondiaro s.p.a. aveva agito in rappresentanza anche sostanziale di quest'ultimo Istituto sulla base della delega conferita per la gestione dell'attività di recupero crediti in sofferenza, in forza di procura speciale. Precisò che solo [REDACTED] aveva disconosciuto la firma apposta sul contratto di fideiussione. Aggiunse che le fideiussioni erano state prestate a garanzia di una posizione già esistente con il Credito Commerciale presso la filiale di Sesto San Giovanni, cui era subentrata Cariparma s.p.a.. Contestò le risultanze dell'elaborato peritale, costituente una mera pre-analisi limitata al periodo 2005-2008. Evidenziò che le fideiussioni erano determinate nell'importo massimo e che la garanzia prestata riguardava le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura della società verso la banca. Spiegò che non era ravvisabile alcuna cessione di contratto dal momento che Cariparma si era limitata a conferire ad Italfondiaro procura speciale per l'attività di recupero crediti.

Il giudizio fu interrotto a causa del fallimento di [REDACTED] s.n.c..

Con ordinanza del 26 settembre 2013, una volta riassunto il processo, fu disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, fu disposta perizia grafologica sulla sottoscrizione di [REDACTED], nonché di [REDACTED] e [REDACTED].

Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 4 febbraio 2016, senza ammettere la consulenza tecnica d'ufficio, la causa venne rimessa in decisione norma dell'art. 190 cod. proc. civ..

Preliminarmente, va rilevato che, per effetto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società [REDACTED] s.n.c., pronunciata con sentenza del Tribunale di Monza in data 14 maggio

2013, si è verificata l'interruzione del rapporto processuale. La controversia è, poi, stata riassunta ed è proseguita, non restando intaccata dalla dichiarazione di fallimento della Società, tra la medesima Banca, i soci illimitatamente responsabili ed i fideiussori della suddetta Società.

Inoltre, va evidenziato che Italfondiaro s.p.a. agisce in rappresentanza di Cariparma s.p.a. in forza dei poteri conferiti per la gestione dell'attività di recupero dei crediti della stessa Cariparma classificati "in sofferenza", come si evince dalla procura speciale per atto del notaio dott.ssa Maria Paola Salsi di Parma, in data 19 aprile 2012 (atto rep. n. 40.412 – racc. n. 12.824). Gli originari rapporti bancari e le fideiussioni risultano conclusi con la banca Credito Commerciale, alla quale Cariparma S.p.A. è subentrata per incorporazione.

Nel merito, l'opposizione proposta va accolta solo parzialmente.

██████████ s.n.c. aveva concluso con Credito Commerciale, in data 19 marzo 1985, presso l'agenzia di Sesto San Giovanni, un contratto di conto corrente di corrispondenza n.65/14837.

La Banca non ha prodotto alcun contratto stipulato successivamente.

In data 22 dicembre 2006, risulta pattuito tra ██████████ s.n.c. e Cariparma un finanziamento per l'importo di € 20.000, da restituire in 48 rate mensili con decorrenza dal 22 gennaio 2007, con previsione di accredito sul conto corrente n. 265/1483770: di tale contratto di conto corrente non è stato allegato alcun documento contrattuale e non sono note, pertanto, le condizioni economiche concordate.

Con distinti contratti in data 14 e 17 giugno 1985, ██████████ e ██████████, ██████████ e ██████████ si erano costituiti fideiussori in favore di ██████████ s.n.c., per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla suddetta società verso la Banca Credito Commerciale dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, fino a concorrenza della somma di 35.000.000 di Lire, costituente il limite dell'affidamento concesso (successivamente elevata fino a 325.000.000 di lire in data 25 maggio 1992 ed a Lire 365.000.000 in data 9 maggio 1994).

La Banca ha chiesto il pagamento del saldo passivo del conto corrente e del conto effetti, nonché del capitale residuo e delle rate impagate del finanziamento.

Gli opponenti hanno contestato la carenza di prova in merito alla posizione debitoria di ██████████ s.n.c., con le conseguenti ripercussioni nei confronti dei fideiussori.

In particolare, evidenziano che la produzione documentale versata in atti dalla Banca attiene al rapporto creditizio formalizzato con l'apertura del conto nr.65/14837 presso il Credito Commerciale, mentre l'esposizione debitoria azionata, in sede monitoria, attiene al conto corrente 265/1483770 ed al conto effetti 265/043575609: entrambe queste posizioni riguardano la sola banca Cariparma.

Nella fattispecie, Italfondiaro s.p.a. si era limitata a depositare l'autocertificazione del credito (documentazione sufficiente ad integrare la prova scritta del credito nella fase monitoria), mentre nel corso del giudizio di opposizione non ha provveduto a depositare, al momento della costituzione, né i contratti o le nuove condizioni pattuite con Cariparma, né i relativi estratti di conto corrente a partire dall'inizio del rapporto, con riferimento a quello originario sorto fin dal 1985, ovvero da ciascun rapporto successivamente concluso. In fase istruttoria è stata integrata la produzione degli estratti conto, ma solo dal 31 gennaio 2007.

Si consideri che solo la produzione integrale degli estratti di conto corrente relativi all'intero rapporto può integrare la prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito vantato, dovendosi necessariamente partire dall'apertura del rapporto per poter effettuare l'esatta ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti.

In proposito, la Suprema Corte ha recentemente affermato che *“Superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB, nel successivo giudizio a cognizione piena - ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali - la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire prova in giudizio del proprio credito. La produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inadeguata ad assolvere l'onere probatorio che sta a suo carico”* (Cass. 2 agosto 2013 n.18541).

Infatti, l'obbligo di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 cod. civ. costituisce uno strumento di tutela per i terzi estranei all'attività imprenditoriale, che risulta volto a garantire l'accesso, la conoscibilità e la trasparenza delle attività di impresa. Pertanto, la previsione della durata decennale di tale obbligo non può essere interpretata come una limitazione legale dell'onere probatorio posto a carico di chi è tenuto a dare la prova integrale del proprio credito.

Solo con riferimento al contratto di finanziamento, di cui è stata prodotta la documentazione contrattuale, contenente la regolamentazione economica, il documento di sintesi ed il piano di ammortamento, l'onere probatorio può considerarsi assolto.

Il credito della Banca per tale titolo ammonta ad € 17.042,14, oltre interessi di mora dal 13 gennaio 2009.

Nessuna contestazione specifica è mai stata esplicitata dalle parti opponenti in relazione a tale rapporto, neppure con riferimento all'usura.

Peraltro, per quanto riguarda il preteso superamento dei limiti del tasso soglia antiusura, va osservato che parte opponente si è sottratta persino all'onere minimo di allegazione del fatto che gli interessi pattuiti al momento della conclusione del contratto superassero il tasso soglia in quel momento vigente.

In ogni caso, i conteggi contenuti nella perizia di parte prodotta dagli opposenti (si tratta, in realtà, di una mera "preanalisi") non chiariscono in alcun modo come siano stati elaborati i dati risultanti dagli estratti conto scalari e come siano stati determinati i risultati ottenuti.

Del resto, nonostante l'applicazione di criteri di calcolo ignoti, il risultato dell'elaborazione evidenzerebbe l'esistenza di usura oggettiva per soli € 613,15.

Per quanto riguarda l'usura soggettiva, va rilevato che mancherebbe comunque del tutto la prova che, nel caso concreto, gli interessi praticati fossero del tutto sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro e che ciò sia dipeso dall'esistenza di una peculiare condizione di difficoltà economica o finanziaria del correntista nel momento in cui tali interessi sono stati pattuiti.

Per quanto riguarda la posizione dei fideiussori, tenuto conto del fatto che il solo disconoscimento tempestivo è stato quello di ██████████, va osservato che la consulenza tecnica d'ufficio grafologica ha concluso che le sottoscrizioni apposte sugli originali delle fideiussioni e sulle integrazioni aggiuntive sono autografe, con la sola eccezione, del tutto irrilevante in rapporto all'entità del credito qui in contestazione, di quella apposta da ██████████ sull'ultima estensione delle garanzie in precedenza rilasciate, cioè quella di cui al documento datato 9 maggio 1994, che aveva ampliato l'obbligazione dall'importo di Lire 325.000.000 a Lire 365.000.000.

I risultati dalla consulenza tecnica d'ufficio non sono stati contestati e vanno, pertanto, accolti, essendo fondati su specifici riscontri verificati nel confronto degli indici strutturali tra campioni comparativi e mediante ispezione ottica e strumentale.

L'accoglimento parziale dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di ██████████ e ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████, in solido, a pagare ad Italfondario s.p.a. la somma di € 17.042,14, oltre interessi di mora dal 13 gennaio 2009 al saldo.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 868 emesso in data 6 febbraio 2013;

- 2) condanna [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido, a pagare in favore della Banca Italfondiaro s.p.a. la somma di € 17.042,14, oltre interessi di mora dal 13 gennaio 2009 al saldo;
- 3) spese di lite compensate;
- 4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Italfondiaro s.p.a. per metà e di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per l'altra parte.
- 5) con sentenza esecutiva.

Monza, 23 maggio 2015.

